



## Piattaforma dei docenti vincolati nella mobilità di SBC e NDV

### A) Premessa

I docenti vincolati sono quei docenti che, immessi in ruolo a qualunque titolo a partire dall'anno scolastico 2020/21 con decorrenza giuridica ed economica dall' 1.09.2020, per tre anni non possono presentare la domanda di trasferimento e, una volta superato l'anno di prova-fornazione, non possono presentare la domanda di passaggio di cattedra o di ruolo ne, pur avendone i requisiti previsti dallo specifico contratto integrativo nazionale, possono presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale e, qualora fossero inseriti in una graduatoria finalizzata al conferimento delle supplenze, non possono altresì trasformare il loro contratto, per la durata di un anno scolastico, da tempo indeterminato a tempo determinato per un'altra tipologia di posto o per un'altra classe di concorso, ai sensi dell'art. 36 del vigente CCNL.

I docenti vincolati su posto curriculare, ad esempio, benché siano in possesso del titolo di specializzazione richiesto, non possono neppure chiedere l'utilizzazione provinciale su posto di sostegno ovvero l'assegnazione provvisoria interprovinciale su tale tipologia di posto, malgrado si registri su tutto il territorio nazionale una forte carenza di personale docente specializzato nelle scuole di ogni ordine e grado, tanto da ricorrere a personale docente non specializzato di ruolo o supplente.

Ad oggi i docenti vincolati nella mobilità assunti nel biennio 20/21 e 21/22, sono 80.000, il loro numero, con le immissioni in ruolo previste nell'anno scolastico 22/23, sarà destinato a crescere notevolmente, se a questi docenti si aggiungono tutti coloro che otterranno il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo per l'a.s. 22/23, saranno anch'essi vincolati per tre anni ai sensi della lettera f) comma 6 dell'art. 58 della legge 106/2021, il numero dei docenti vincolati nel 2022 sarà all'incirca di 200.000, circa 1/4 dell'intera platea degli insegnanti di ruolo in Italia.

### B) Il quadro di partenza

Con la legge 159 del 20.12.2019 all'art 1 comma 17 octies, che ha convertito in Legge il Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019, è stato introdotto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. '20' 21, un vincolo di 5 anni per tutti i destinatari di un contratto a tempo indeterminato sia che essi siano assunti dalle graduatorie concorsuali regionali sia dalle graduatorie provinciali ad esaurimento ( GAE) e, limitatamente all'a s. 21/22, anche dalle GPS di prima fascia compilate nel 2020 e dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia compilati nel 2021.

Mentre per tutti coloro che erano stati assunti fino all'anno scolastico 2019/20, anche con la sola decorrenza giuridica sia da graduatorie concorsuali regionali sia da GAE provinciali, quindi con le stesse procedure di immissione in ruolo dei docenti vincolati, restavano vigenti le disposizioni del CCNI triennale relativo alla mobilità, ( quindi nessun vincolo) solo per questi docenti veniva preclusa per legge ogni forma di mobilità sia definitiva sia annuale nonché di fruire dell'istituto di cui all'art. 36 del CCNL prima di 5 anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, assegnata all'atto dell'immissione in ruolo, fatte salve le situazioni di esubero e di sovrannumero.

Veniva prevista una sola deroga al vincolo per i beneficiari dei commi 3 e 6 della legge del 5.2.1992 n.104, purché i benefici fossero intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione ai bandi di concorso o all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'art. 401 del Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 ( GAE) e per il 2021/22 anche nelle GPS di prima fascia compilate nel 2020 e negli elenchi aggiuntivi compilati nel 2021.

Il legislatore ha voluto differenziare tra loro nella deroga al vincolo i beneficiari della medesima legge 104/92, con la conseguenza di un possibile contenzioso seriale, ha inteso cioè escludere coloro che già beneficiavano dei commi 3 e 6 della legge 104/92 prima dell'iscrizione ai bandi di concorso o all'inserimento nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo, ma ha anche escluso i beneficiari dell'art.21 delle legge 104/92, destinatari ai sensi del CCNI di una precedenza in tutte le fasi della mobilità, ossia i docenti con handicap e con un'invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 648/50.

Con la successiva legge 106 del 23/07/2021, art. 58 comma 6 lettera f) di conversione in legge con modifiche del Decreto Legge 25. 5. 2021 n.73 ( Sostegni bis) il vincolo di 5 anni nella mobilità per i docenti neoimmessi in ruolo veniva confermato sia pur ridotto a 3 anni, ma veniva esteso a tutti i docenti che, a partire dall'anno scolastico 22/23, avessero chiesto ed ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo, indipendentemente dalla tipologia di preferenza indicata nella domanda di mobilità sia essa analitica ( singola scuola), sia essa sintetica ( distretto, comune, provincia).

Su ricorda che il vincolo era stato previsto dal CCNI fino alla mobilità 21/22 solo in caso di trasferimento richiesto e ottenuto con una preferenza analitica ( singola scuola) anche se con qualche eccezione per i docenti che partecipavano alla fase comunale, puntualmente richiamata nel citato CCNI.

Inoltre con la circolare n.18372 del 14.06.2021, con cui il Ministero dell'Istruzione fissava la scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'a.s. 21/22 e limitatamente alla mobilità annuale, venivano introdotte altre due deroghe, oltre a quelle previste per i beneficiari dei commi 3 e 6 della Legge 104/92, in applicazione di vigenti disposizioni legislative, per i genitori con figli minori di 3 anni (art 41 bis del Decreto Legislativo del 26.3.2021 n.151 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità...) e per i coniugi conviventi con personale militare ( leggi 266/1999 e 86/2021).

### **C) Le soluzioni possibili**

## **C1) La proposta di S.B.C. e di No Docenti Vincolati ( N.D.V.) per il superamento dei vincoli**

S.B.C. e N.D.V., dopo ampio e lungo confronto tra i docenti vincolati, con i partiti, con i singoli esponenti politici e con i sindacati e i sindacalisti nazionali e territoriali, propongono che la materia relativa ai vincoli nella mobilità per i docenti neo immessi in ruolo e per i DSGA, oggi sottratta alla contrattazione dalle leggi 159/2019 e 106/2021, con una norma di rango primario ritorni tout court al contratto collettivo nazionale di lavoro sia per quanto riguarda i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo, sia per quanto riguarda le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, quindi tutta la materia dei vincoli nella mobilità ora legificata va delegificata e interamente contrattualizzata.

Per S.B.C. e N.D.V. il vincolo nella mobilità è una rigidità burocratica che ha effetti negativi e fallimentari, oltre che nella stabilizzazione degli organici (si veda i posti lasciati vacanti nelle annuali tornate di immissioni in ruolo 2020 e 2021), soprattutto nella gestione della mobilità del personale docente sui territori che certo non favorisce anzi paradossalmente ostacola la continuità didattica.

Stabilizzare il docente in una sede raggiungibile lo incentiva a permanere per anni nella stessa sede, il pendolarismo invece lo disincentiva e lo costringe a cambiare scuola ogni anno per cercare un avvicinamento o con il trasferimento o con l'assegnazione provvisoria.

Si ricorda che i docenti vincolati, come evidenziato da un recente sondaggio promosso dalla rivista on line Tecnica della Scuola su sollecitazione di S.B.C. nel novembre 2021, sono vincolati nella mobilità, nella maggior parte dei casi, nella provincia di immissione in ruolo che quasi sempre coincide con quella di residenza o in una provincia diversa ma della regione di immissione in ruolo che, anche in questo caso, quasi sempre coincide con la loro regione, quindi la loro mobilità ( i trasferimenti provinciali e interprovinciali su organico di diritto) non comprometterebbe affatto gli assetti territoriali degli organici, determinando paventati " esodi" di insegnanti dal Nord al Sud del Paese, i docenti vincolati sono già nei loro territori di provenienza ( 12. 000 in Lombardia, 9.000 in Campania) e non sono interessati ai trasferimenti interprovinciali tra aree geografiche del paese tra loro molto distanti, ma sono interessati invece alla mobilità tra i comuni della loro provincia o tra province della loro stessa regione o al limite tra province di regioni confinanti alla loro, nel sondaggio citato si rileva che solo 1 su 4 dei docenti vincolati intervistati lavora in una regione diversa dalla propria.

Noi di S.B.C. e di N.D.V. crediamo che la materia dei vincoli debba finalmente rientrare nell'alveo della contrattazione integrativa e che solo nella flessibilità di un contratto e non nella rigidità centralistica definita dalla legge possa trovare soluzioni concrete e condivise, temperando interessi diversi , quelli dei docenti, quelli degli studenti e delle loro famiglie. Avere docenti motivati, non stressati da ore di viaggio, non fiaccati da un costoso pendolarismo quotidiano di una o più ore è nell'interesse di tutti e in generale della qualità della Scuola.

Provocare invece disagi inutili dovuti a leggi incomprensibili per i cittadini lavoratori, studenti e genitori non è più tollerabile a due anni dall'entrata in vigore della 159/2019.

Pertanto proponiamo l'abrogazione dell'art 1 comma 17 nonies della legge 159/2019, con il seguente emendamento da proporre nel primo provvedimento legislativo utile

" Il comma 17 novies dell'art.1 della Legge 159 del 20 12.2019 di conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 29.10.2019 è abrogato".

S.B.C. e N.D.V. propongono l'abrogazione di tutti i vincoli senza alcuna separazione tra trasferimenti provinciali, interprovinciali, passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per i docenti e per i DSGA neo immessi in ruolo dal 20/21 e per tutti quei docenti che, indicando preferenze sintetiche, otterranno la mobilità dall'anno scolastico 22/23.

S. B. C.e N.D.V. auspicano altresì che al tavolo della contrattazione le parti trovino il necessario equilibrio tra il diritto di tutto il personale docente alla mobilità provinciale e interprovinciale nonché alla mobilità professionale e il diritto degli studenti alla qualità dell'offerta formativa e alla continuità che oggi comunque è difficilmente garantita per le modalità con cui è gestito il personale docente a tempo indeterminato e determinato, si pensi solo ai 150.000 supplenti che ogni anno non solo cambiano classe ma cambiano anche scuola, per non parlare degli insegnanti di sostegno che non riescono a garantire la continuità agli alunni disabili seguiti l'anno precedente.

Continuità che, come abbiamo detto, non è incentivata bensì è addirittura ostacolata dai vincoli nella mobilità imposti dalla legge.

A tal fine si propongono altri due emendamenti da proporre nel primo provvedimento legislativo utile in aggiunta a quello prima indicato.

2) "A decorrere dall'a.s. 2020/21 i docenti e i DSGA, a qualsiasi titolo destinatari di una nomina a tempo indeterminato, possono chiedere il trasferimento, l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria ad altra istituzione scolastica per l'a.s. successivo a quello di stipula del contratto a tempo indeterminato, potranno, anche nel medesimo anno di assunzione, ricoprire incarichi a tempo determinato per altra tipologia di posto o altra classe di concorso, ai sensi dell'art 36 CCNL; il comma 17 octies della Legge 159 del 20.12. 2019 di conversione in legge con modificazione del D.L. 29.10.2019 è abrogato".

3) " La lettera f) del comma 6 dell'art. 58 della Legge 106 del 23.07.2021 di conversione del Decreto Legge 25.05.2021 n.73 è soppressa.

## **C2) Soluzione ponte 22/23**

Contratto Integrativo 22/25 e proposta di un preliminare di contratto per la mobilità 22/23.

Nelle more dell'abrogazione per legge dei commi 17 octies e nonies della legge 159/2019 e della lettera f) comma 6 della legge 106/2021 ( si vedano i tre emendamenti sopra proposti), S.B.C. e N.D.V. propongono la sottoscrizione di un accordo contrattuale preliminare al CCNI 22/25, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del T.U.165/200, che preveda il congelamento di tutti i vincoli nella mobilità 22/23 ( trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie) ivi compresa la fruizione per i docenti neo immessi in ruolo dell'istituto di cui all'art. 36 del

CCNL, considerando anche l'eccezionalità dell'attuale fase pandemica da Covid 19 e della diffusione delle sue varianti, con la disapplicazione dell'art 1 commi 17 octies e novies della Legge 159/2019 e della lettera f) comma 6 dell'art. 58 della Legge 106/202, come già è stato fatto in passato ( giugno 2018) per gli ambiti territoriali e per la chiamata per competenze, due istituti introdotti dalla Legge 107/2015.

Riteniamo che in questo momento la stipula di un siffatto accordo contrattuale sia oltre che auspicabile anche fattibile, alla luce della nuova e mutata "attenzione" delle forze politiche per il superamento dei vincoli nella mobilità del personale docente introdotti dalla 159/2019 e dalla 106/2021, "attenzione" al problema anche su sollecitazione delle OO.SS. ( che anche contro i vincoli nella mobilità per legge hanno chiamato la categoria a scioperare il 10 dicembre), "attenzione" che abbiamo verificato in modo tangibile recentemente ( dicembre 2021), in sede di presentazione e discussione in Senato (in Commissione Bilancio) di emendamenti proposti da gruppi parlamentari per il superamento dei vincoli triennali nella mobilità anche se alcuni emendamenti richiedevano l'abolizione dei vincoli per la sola mobilità annuale ( utilizzazione e assegnazione provvisoria) e non erano pertanto risolutivi del problema come richiesto più volte auspicato da S.B.C., da N.D.V. e da tutti i docenti vincolati che prossimamente sic stantibus rebus non potranno produrre domanda di trasferimento e/o di passaggio in quanto neo immessi in ruolo dal 20/21.

#### **D) Conclusione**

S.B.C è N.D.V. sono per una soluzione definitiva e complessiva del problema dei vincoli nella mobilità dei docenti attraverso la via parlamentare e la via contrattuale, sono contrari a soluzioni parziali quali ad esempio lo spacchettamento delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie dai trasferimenti o dall'introduzione/"concessione" di sole deroghe introdotte per via contrattuale per singole categorie di docenti vincolati che non solo non sono risolutive del problema, ma generano una disparità di trattamento tra docenti che hanno il medesimo diritto ai trasferimenti provinciali e interprovinciali, alla mobilità professionale, alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali.

Libero Tassella per

S.B.C. Scuola Bene Comune

N.D.V. No Docenti Vincolati.